



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 2/2016 R.G.P. e n. 8/2016 R.G.T.F.

Nella seduta del 17 giugno 2016 ha adottato la sottoestesa

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico del tesserato Fabio Lenzi (tess. n. 58915), nato a Cascina (PI) il 25.05.1967, della A.S.D. Frece Libere Cascina (09080), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nonché della A.S.D. Arcieri della Real Villa (09053), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per le violazioni di cui all'art. 73 Reg. Giustizia, art. 3 comma 1, art. 2 comma 1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 27, commi 4-7-8, 33 commi 1-2 Reg. Organico, art. 7.1. lett. e, 8 comma 1 Reg. Sportivo, 8 comma 1 Reg. Sanitario, e artt. 1 e segg. D.M. 18 febbraio 1982, imputate a:

- Sig. Fabio Lenzi, per aver preso parte alla competizione di calendario federale «IX Trofeo di Befana», in assenza di necessaria certificazione di idoneità medico sportiva, in quanto scaduta il primo giorno di gara;
- A.S.D. Frece Libere Cascina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a titolo di responsabilità diretta, per avere iscritto il tesserato medesimo alla competizione di calendario federale «IX Trofeo di Befana», essendo egli privo della copertura medico sportiva necessaria per l'intera durata della gara;
- A.S.D. Arcieri della Real Villa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a titolo di responsabilità diretta, per aver, in qualità di ente organizzatore della competizione, omesso il doveroso controllo sul possesso della necessaria certificazione di idoneità medico sportiva agonistica in corso di validità con riferimento al predetto tesserato, consentendone l'iscrizione e la successiva partecipazione alla gara.

Fatto commesso in San Leonardo in Treponzio, Capannori (LU), dal 9 gennaio 2016 al 10 gennaio 2016 e in data antecedente e prossima.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di atto di deferimento proc. n. 2/2016 R.G. Proc. del 21 aprile 2016 da parte del Sostituto Procuratore Federale, veniva fissata la comparizione personale delle parti interessate, ritualmente comunicata alle stesse, per l'udienza del 17 giugno 2016.

In tale data, veniva accertata la presenza, per la A.S.D. Frece Libere Cascina, dei Sigg.ri Paolo Calloni (Presidente), Maurizio Begliomini (Vice Presidente) e Serena Begliomini (Segretario); per la A.S.D. Arcieri della Real Villa, dei Sigg.ri Stefano Lodovici (Consigliere) e Sara Badiali (Segretario), in rappresentanza del Presidente, Sig. Graziano Napoli, come da delega in atti.

Risultava, altresì, assente non giustificato il tesserato, Sig. Fabio Lenzi.

Il Collegio, preliminarmente, da un lato accoglieva la richiesta di patteggiamento formulata dalla A.S.D. Arcieri della Real Villa, da un altro rigettava, invece, la medesima richiesta formulata dalla A.S.D. Frece Libere Cascina, anche a nome del Sig. Fabio Lenzi, per mancato consenso del Procuratore Federale (cfr. Tribunale Federale, ordinanze del 17.06.2016).

Nei confronti della A.S.D. Frece Libere Cascina e del Sig. Fabio Lenzi era disposto, pertanto, il giudizio.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009





FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Veniva sentito in audizione, pertanto, il Presidente della A.S.D. Frece Libere Cascina, Sig. Paolo Calloni, il quale, riportandosi ai propri scritti difensivi, si rimetteva alle decisioni del Tribunale, rinnovando, al contempo, le scuse per il proprio comportamento ed evidenziando la propria esclusiva responsabilità per l'accaduto.

All'esito dell'istruttoria, il Sostituto Procuratore concludeva insistendo per il riconoscimento della responsabilità disciplinare degli incolpati ed invocava nei loro confronti le seguenti sanzioni: per il Sig. Fabio Lenzi, un mese di sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale; per la A.S.D. Arcieri Frece Libere Cascina, l'ammenda di euro 1.250,00, pari a n. 25 volte la quota di affiliazione e la sospensione per un mese degli atleti della medesima A.S.D. in ordine a gare e manifestazioni sportive.

Si rileva

IN DIRITTO

Si premette che i termini per la trattazione del presente procedimento decorrono dal 1° aprile 2016 a seguito, come visto, dell'entrata in vigore in detta data del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, come modificato, che esclude la precedente obbligatorietà della difesa tecnica, atteso che con aderente ordinanza di questo Tribunale del 4 settembre 2015, agli atti, è stata disposta la sospensione ad ogni effetto dei procedimenti disciplinari in corso per non essere in grado il Collegio giudicante della loro trattazione, per la prescritta obbligatorietà della difesa tramite difensore e la contestuale non previsione della necessaria costituzione dell'istituto del difensore di ufficio, a cui accedere nella verificatasi ipotesi di mancata nomina del difensore di fiducia.

Ciò posto, il Collegio, pur prendendo atto delle dichiarazioni rese in udienza dal Presidente della A.S.D. Arcieri Frece Libere Cascina, Sig. Paolo Calloni, e della documentazione difensiva prodotta da quest'ultimo, condivide la tesi del Sostituto Procuratore Federale e, per l'effetto, accerta la piena responsabilità disciplinare del tesserato, Sig. Fabio Lenzi, e della medesima A.S.D. Frece Libere Cascina.

Va considerato, infatti, al riguardo, che il Sig. Fabio Lenzi ha preso parte alla competizione di calendario federale «IX Trofeo di Befana», tenutasi in San Leonardo in Treponzio, Capannori (LU) dal 9 gennaio 2016 al 10 gennaio 2016, sprovvisto della necessaria certificazione medica (scaduta il giorno prima della competizione) per l'intera durata della gara e l'A.S.D. Frece Libere Cascina, Associazione di appartenenza del tesserato, ha provveduto all'iscrizione dell'atleta senza i dovuti controlli.

A ciò va aggiunto, inoltre, a comprova della rilevanza dell'addebito, la manifesta inopportunità del comportamento procedimentale tenuto in seguito dal Sig. Calloni nei confronti della Procura Federale, tale da condizionarne irrimediabilmente, come detto, la richiesta di patteggiamento.

Comportamento che il Collegio ritiene, altresì, nonostante le giustificazioni prodotte dall'incolpato, manifestamente violativo delle regole generali di condotta, oltre che, in particolare, della lealtà e della correttezza della pratica sportiva.

In ordine all'assenza della necessaria certificazione medica, il Tribunale intende richiamare, più nel dettaglio, le norme legislative e federali a tutela e salvaguardia della salute dell'atleta:

- il combinato disposto degli artt. 8, comma 1, Reg. Sanitario Federale e 1 e segg. D.M. 18 febbraio 1982, per il quale il tesserato che svolge attività agonistica deve essere in possesso di regolare certificazione attestante la sua idoneità fisica alla pratica sportiva della specifica disciplina;

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



2





FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

- gli artt. 28, commi 3, 4, 7 e 8 del Regolamento Organico, per i quali sono da considerare atleti che svolgono attività agonistica (art. 37 R.O.), e come tali sottoposti all'obbligo di certificazione di idoneità medico-agonistica con validità biennale, tutti coloro, come nel caso di specie, che prendono parte a competizioni federali, con le sole eccezioni delle esulanti fasi territoriali dei Giochi della Gioventù e delle competizioni di calendario sperimentale;

- l'art. 34, commi 1 e 2, Reg. Organico, per il quale le Società e Associazioni Sportive sono tenute a far sottoporre i propri atleti che partecipano alle citate competizioni a visita medica, al fine di farne accertare l'idoneità sportiva e l'esito della stessa deve essere registrato sul *FTTARCO PASS*, tenuto agli atti della società o associazione sportiva e debitamente aggiornato.

Si consideri, inoltre, che l'art. 8 comma 1 Reg. Sportivo dispone che: *"i tesserati che intendono iscriversi ad una gara di calendario devono far pervenire l'iscrizione alla Società Organizzatrice, esclusivamente tramite la società di appartenenza entro il termine stabilito dal programma"*.

Dal predetto contesto normativo ne deriva che la partecipazione ad una competizione ufficiale della Federazione di un atleta privo di regolare certificazione medica costituisce fatto di provata gravità, meritevole di sanzione disciplinare da parte di questo Collegio.

E' configurabile, pertanto, sia la responsabilità del tesserato, Sig. Fabio Lenzi, che della A.S.D. di appartenenza per violazione degli articoli contestati, che includono anche il mancato rispetto dell'art. 2.1 Reg. Giustizia, per non aver tenuto una condotta conforme ai principi della lealtà e correttezza nell'esercizio della pratica sportiva.

Ciò premesso, il Tribunale ritiene congrua, esaminata la rilevanza del fatto e il comportamento tenuto dagli incolpati (Sig. Paolo Calloni), nonché, al contempo, l'assenza di precedenti e pendenze disciplinari (Sig. Fabio Lenzi), l'applicazione a quest'ultimo, concesse le circostanze attenuanti, della sanzione della sospensione per n. 20 (venti) giorni da ogni attività sportiva sociale e federale, a cui consegue la perdita del risultato ottenuto nella gara, e alla predetta A.S.D. l'ammenda di euro 900,00, pari a n. 18 (diciotto) volte la quota di affiliazione deliberata dal Consiglio Federale per il corrente anno sportivo e la sospensione parziale di cui all'63.1 n. 4 R.G. di n. 15 (quindici) giorni con la inibizione alla partecipazione di propri atleti a gare e manifestazioni.

P.Q.M.

Visti gli artt. 40, 64.1 lett. a) n. 3 e 4 e 68 lett. e) R.G., riconosciuta la responsabilità disciplinare del tesserato, Sig. Fabio Lenzi (tess. n. 58915), e della A.S.D. Frecce Libere Cascina (09080), applica al Sig. Fabio Lenzi, concesse le circostanze attenuanti, la sanzione della sospensione per n. 20 (venti) giorni da ogni attività sportiva sociale e federale, a cui consegue la perdita del risultato ottenuto nella gara, e alla predetta A.S.D. l'ammenda di euro 900,00, pari a n. 18 (diciotto) volte la quota di affiliazione deliberata dal Consiglio Federale per il corrente anno sportivo e la sospensione parziale di cui al 63.1, n. 4 R.G. di n. 15 (quindici) giorni con la inibizione alla partecipazione di propri atleti a gare e manifestazioni.

Roma, 17 giugno 2016

Depositata 27 giugno 2016

Il Giudice Relatore

Avv. Prof. Andrea Altieri

Il Presidente

Avv. Amos Bernai

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco-italia.org

